

Delibera n. 151
del 19/06/2023

Oggetto: Richiesta di parere sulla numerosità massima di studenti per i Corsi della Classe LM/SNT1 di cui al Decreto Ministeriale n. 1154/2021

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto-Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, con il quale all’art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e sono state definite le attribuzioni, le modalità e le procedure di attivazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06;

VISTO l’art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato D.P.R. 76/2010, il quale prevede che l’ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle Strutture delle Università e degli Enti di Ricerca;

VISTO l’art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrative contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l’ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l’espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche;

VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell’ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello concernente l’introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento dell’autovalutazione;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “*Valorizzazione dell’efficienza dell’Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*” che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica;

CONSIDERATI in particolare l’articolo 5, comma 2 e l’articolo 6, commi 1 e 2 del d.lgs 19/2012 sopra citato secondo i quali:

- articolo 5, comma 2 “*Per accreditamento iniziale si intende l’autorizzazione all’Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L’accredimento iniziale comporta l’accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di*

qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività”.

- Articolo 6, commi 1 e 2

1. *“L’ANVUR, ..., definisce gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.*

2. *Gli indicatori di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall’Associazione europea per l’assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell’accertamento della sostenibilità economico-finanziaria.;*

VISTO il Decreto Ministeriale n. 289 del 25/03/2021 relativo alle Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*”;

CONSIDERATO in particolare l’Allegato D al DM 1154/2021: “*numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti*” che determina per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) una numerosità di riferimento di studenti iscritti al primo anno per accreditamento pari a 50 e una numerosità massima di studenti iscritti al primo anno per accreditamento pari a 60, e per i corsi di laurea in infermieristica (Classe LSNT/1) una numerosità di riferimento di studenti iscritti al primo anno per accreditamento pari a 50 e una numerosità massima di studenti iscritti al primo anno per accreditamento pari a 75;

CONSIDERATO il Decreto Ministeriale n. 931 del 29 luglio 2022, in particolare l’articolo 1 ai sensi del quale, “*con esclusivo riferimento ai corsi di studio in Infermieristica (Classe L/SNT1)*” accreditati fino all’a.a. 2022/2023 compreso, era stata innalzata la numerosità massima di studenti prevista dall’Allegato D del D.M. n. 1154/2021 da 75 a 100;

VISTA la nota del MUR n. 9569 del 29 maggio 2023 con la quale si richiede un parere su tre aspetti:

- richiesta di integrazione del DM 1154/2021 che consenta l’aumento del 30% del numero di posti potenzialmente assegnabili ai diversi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41) attivi, a parità del numero di docenti di riferimento necessari,
- messa a regime delle modifiche introdotte dal DM 931/2022 per i corsi di laurea in Infermieristica (Classe LSNT/1),
- la possibilità di istituire le lauree delle professioni sanitarie anche nel caso in cui l’Ateneo proponente sia convenzionato con un’Università sede del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “*Medicina e Chirurgia*” (Classe LM-41);

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 137 del 6 giugno 2023 con la quale è stata avanzata la proposta di aumentare la numerosità massima per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41), portandola da 60 a 80 studenti iscritti al primo anno e di rendere stabile l’aumento, da 75 a 100 studenti iscritti al primo anno, per i corsi di laurea in Infermieristica (Classe LSNT/1), già introdotto in via temporanea dal DM 931/2022, prevedendo al contempo un supporto finanziario annuo aggiuntivo da distribuire fra gli Atenei coinvolti, attraverso allocazione di risorse dedicate a investimenti in strutture, laboratori e personale, anche a sostegno delle attività professionalizzanti degli studenti nelle strutture cliniche di riferimento del corso di studi e, in generale, per i servizi agli studenti;

TENUTO CONTO che con la medesima Delibera 137/2023 si è proposto al MUR, a decorrere dall'anno 2024, il contestuale aggiornamento della tabella 2 del DM 1015/2021 nella parte in cui sono individuate le numerosità minime e massime per l'accreditamento dei corsi di studio ai commi 1 e 2 e le rispettive numerosità utilizzate per il calcolo del costo standard per studente;

VISTA la nota MUR n. 10207 dell'8 giugno 2023 con la quale si chiede all'Agenzia di considerare l'opportunità di un intervento anche per i Corsi di studio della Classe LM/SNT1, allo scopo di poter favorire l'aumento della relativa offerta formativa delle Università, attraverso un'opportuna revisione del parametro della numerosità massima di studenti prevista dall'Allegato D del D.M. n. 1154/2021, a parità del numero di docenti di riferimento necessari e ferma restando l'assicurazione della qualità e della sostenibilità dei percorsi formativi;

RAVVISATA l'opportunità di un aumento della numerosità massima prevista per gli studenti iscritti al primo anno, per i corsi di laurea magistrale della Classe LM/SNT1, portandola da 50 a 65 studenti;

TENUTO CONTO che, per coerenza, la revisione della numerosità massima degli studenti dovrebbe essere contestualmente considerata anche nelle modalità di calcolo del costo standard per studente di cui al DM 1015/2021;

TENUTO CONTO delle modifiche che nel corso degli ultimi hanno interessato i requisiti di accreditamento dei corsi dell'area medica e sanitaria, nonché della necessità di affrontare in modo organico la disciplina dell'accreditamento iniziale e periodico anche in relazione al previsto aumento della numerosità dei posti assegnati agli atenei.

DELIBERA

1. di proporre al MUR una modifica dell'Allegato D al DM 1154/2021 con l'aumento della numerosità massima per i corsi di laurea magistrale della Classe LM/SNT1, portandola da 50 a 65 studenti iscritti al primo anno, prevedendo al contempo un supporto finanziario annuo aggiuntivo da distribuire fra gli Atenei coinvolti, attraverso allocazione di risorse dedicate a investimenti in strutture, laboratori e personale, anche a sostegno delle attività professionalizzanti degli studenti nelle strutture cliniche di riferimento del corso di studi e, in generale, per i servizi agli studenti;
2. di proporre al MUR, a decorrere dall'anno 2024, il contestuale aggiornamento della tabella 2 del DM 1015/2021 nella parte in cui sono individuate le numerosità minime e massime per l'accreditamento dei corsi di studio di cui al comma 1 e le rispettive numerosità utilizzate per il calcolo del costo standard per studente;
3. di richiedere al Ministero l'avvio di un confronto sui requisiti dei corsi di studio di ambito medico e sanitario, soprattutto al fine di assicurare la qualità degli stessi a beneficio dell'auspicato maggior numero di studenti iscritti;
4. di dare mandato di trasmettere la presente delibera, alle competenti Direzioni Generali del MUR.

IL SEGRETARIO
(Dott. Daniele Livon)*
LIVON DANIELE
DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)*



Firmato digitalmente da:

**ANTONIO FELICE
URICCHIO**

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.lgs. 41/2005 e ss.mm.ii.